



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA (breve, n.998/2010)

ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,
Sul ricorso numero di registro generale 508 del 2010, proposto da:
(...);;

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato presso gli uffici di quest'ultima
in Milano, via Freguglia n. 1;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

in parte qua dei criteri di valutazione del comportamento approvati dal consiglio di
classe della 3^a D del Liceo Scientifico Statale (...), nella riunione dell'11.1.2010-
conosciuti dal ricorrente in data 8.2.2010;

del provvedimento pubblicato in data 12 gennaio 2010 con il quale, al termine del
primo quadrimestre, è stato assegnato all'alunno (...) un voto di comportamento
pari a sette.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 31/03/2010 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;

Il ricorrente è padre di un minore che frequenta la classe 3[^] D del Liceo Scientifico Statale (...).

Con il ricorso in esame impugna i provvedimenti in epigrafe indicati con i quali, rispettivamente, sono stati individuati, da parte del Consiglio di Classe, i criteri di valutazione del voto di comportamento, ed è stato attribuito al figlio, al termine del primo quadrimestre, un voto di comportamento pari a sette.

Si è costituita in giudizio l'Amministrazione intimata per opporsi all'accoglimento del gravame.

Il giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata emessa, ai sensi dell'art. 26 l. 6.12.1971 n. 1034, come modificato dall'art. 9 l. 21.07.2000 n. 205, adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione dell'istanza cautelare, stante l'integrità del contraddittorio, l'avvenuta esaustiva trattazione delle tematiche oggetto di giudizio, nonché la mancata enunciazione di osservazioni opposte delle parti, rese edotte dal Presidente del Collegio di tale eventualità.

Con unico articolato motivo si deduce che i provvedimenti impugnati sarebbero in contrasto con le disposizioni normative contenute nell'art. 2 del d.l. n. 137/2008, nel d.m. n. 5/09, e nell'art. 4 del d.P.R. n. 122/09, nonché con le disposizioni

interne impartite con circolare d'Istituto 28.10.2009 n. 55 e con deliberazione del Collegio dei Docenti del 21.10.2009.

Viene inoltre dedotto il vizio di eccesso di potere sotto diversi profili.

In particolare si contesta la decisione assunta dal Consiglio di Classe (in sede di individuazione dei criteri per la valutazione del comportamento degli alunni) di assegnare per alcuni indicatori un punteggio massimo pari a otto, e non già pari a dieci come invece imporrebbero le suindicate disposizioni.

Ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato.

Stabilisce l'art. 2, comma 2, del d.l. 1 settembre 2008 n. 137, convertito in legge 30 ottobre 2008 n. 169, che "A decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, la valutazione del comportamento è effettuata mediante l'attribuzione di un voto numerico espresso in decimi".

Ora, quando il legislatore dispone che per l'effettuazione di una valutazione debba essere utilizzata una determinata scala numerica, è sua volontà che tutti i valutatori adoperino tutti punteggi numerici espressi da quella scala, e che dunque, al valutato che raggiunga il massimo livello di performance sia sempre attribuito il punteggio massimo da essa previsto.

Del resto, la necessità che tutti i valutatori utilizzino tutti gradi di valutazione espressi dalla scala individuata dal legislatore è garanzia minimale di uniformità di giudizio, giacché è del tutto ovvio che se taluno di essi decidesse a priori di limitare lo spettro dei punteggi da assegnare, andrebbe ad avvantaggiare o a penalizzare (a seconda che decida di non utilizzare i punteggi più bassi ovvero quelli più alti) i propri valutati rispetto ai soggetti sottoposti al giudizio di altri che tali limitazioni non si siano invece dati.

Applicando questi principi al caso che qui interessa, si ricava che agli alunni che, durante l'anno scolastico, tengono un comportamento irreprensibile, deve essere

assegnato il voto massimo loro attribuibile per legge, e cioè, come visto, un voto pari a dieci.

La decisione da parte di taluni Consigli di Classe di non attribuire mai il voto massimo va contro la legge e penalizza gli alunni sottoposti al giudizio di quegli organi rispetto agli alunni che frequentano invece altre classi; penalizzazione che peraltro potrebbe ripercuotersi su tutta la carriera scolastica posto che, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del d.P.R. 22 giugno 2009 n. 122, la valutazione sul comportamento concorre alla determinazione dei crediti scolastici e dei punteggi utili per beneficiare delle provvidenze in materia di diritto allo studio.

Il Consiglio di Classe della 3[^] D del Liceo Scientifico Statale (...) non si è attenuto a questi principi.

Nella riunione dell'11 gennaio 2009 si è invero stabilito che per due dei quattro indicatori di valutazione del comportamento (precedentemente individuati dal Collegio dei Docenti con delibera in data 21 ottobre 2009) fosse attribuibile un punteggio massimo pari a otto.

Poiché, in base alla suindicata deliberazione del Collegio dei Docenti, il voto di comportamento è dato dalla media dei punteggi conseguiti per ciascun indicatore, ne discende che agli alunni che frequentano la classe 3[^] D del Liceo Scientifico Statale (...) non potrà mai essere attribuito il voto massimo indicato dalla legge.

Tale determinazione è quindi contraria ai principi suesposti ed è, per questo motivo, illegittima. Altrettanto illegittimo, giacché applicativo dei criteri di valutazione stabiliti nell'atto da ultimo citato, è il provvedimento assunto dal medesimo Consiglio di Classe e pubblicato in data 12 gennaio 2009, con il quale, al termine del primo quadrimestre, è stato assegnato al figlio del ricorrente un voto di comportamento pari a sette.

Il ricorso deve essere pertanto accolto.

Lo scarso rilievo della lite induce il Collegio a disporre la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione terza, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla i provvedimenti indicati in epigrafe.

Spese compensate, salvo l'onere di cui all'art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo integrato dal comma 6 bis dell'art. 21 d.l. 223 del 2006, come modificato dalla legge di conversione n. 248 del 2006, a carico della parte soccombente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 31/03/2010 con l'intervento dei Magistrati:

Domenico Giordano, Presidente

Stefano Celeste Cozzi, Referendario, Estensore

Dario Simeoli, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 06/04/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO